



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO**  
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

**COMMISSIONE STRUTTURE**

CODICE QUESITO: NTC2018/C.8.3/2021/01

CATEGORIA: NTC 2018

SOTTOCATEGORIA: Cap. 8.3

Descrizione quesito

Sono un tecnico incaricato per l'attività di supporto tecnico specialistico finalizzata al rilascio delle autorizzazioni sismiche ed all'attività di controllo ai sensi della LR 33/2015 per un Comune lombardo. Mi è giunta una richiesta relativa alla possibilità di presentare un certificato di idoneità statica ad una pratica di sanatoria.

Chiedo quindi parere circa le modalità da adottare, dal momento che non sarebbe previsto deposito sismico per le pratiche in sanatoria.

Ringrazio molto per il cortese riscontro e mi permetto di richiedere ancora questa specifica. Voi giustamente scrivete:

*"Il riferimento normativo è comunque il Cap. 8.3 delle NTC2018 in cui è richiesta la verifica della sicurezza per opere realizzate in difformità al titolo abilitativo o alle norme tecniche.*

*Inoltre, per le sanatorie, la verifica della sicurezza deve dimostrare la doppia conformità, sia alle norme dell'epoca, sia alla norma attuale."*

Invece, mi è giunta una istanza con calcoli strutturali relativi solo ad una trave ed a relativo appoggio. Nella parte iniziale della Relazione Strutturale a firma del tecnico si riconosce infatti che, nell'edificio in oggetto, è presente una importante modifica strutturale che prevede, rispetto al progetto originariamente depositato ed autorizzato, la mancata realizzazione di alcuni pilastri del piano terra a fronte della realizzazione di un unico elemento al centro del locale stesso.

*La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.*

Si dichiara che il comportamento strutturale è quello di un edificio in muratura: ma alla scrivente pare invece trattarsi ormai di un edificio di tipo misto, dal momento che al piano terreno risulta ormai presente un unico pilastro centrale: invece, il piano superiore ben evidenzia l'originaria presenza di muri tramezzi, non presenti però al piano terreno.

Inoltre, in base alle planimetrie contenute nella citata "Relazione", la struttura dell'originario edificio in muratura prevedeva **ben cinque elementi strutturali verticali portanti**, come si evince dalle planimetrie stesse, ove tali elementi sono ora segnati in giallo (demolizioni): ben cinque - tra pilastri e "semipilastri" addossati alle pareti - allo stato attuale NON esistenti, fatta eccezione solo per l'unico pilastro realizzato.

Tali elementi erano originariamente collocati in corrispondenza delle pareti perimetrali e della "mezzeria" dell'edificio ed avrebbero esercitato indiscutibilmente una propria funzione strutturale/irrigidente.

La sottoscritta pertanto dissente rispetto alla reiterata asserzione del tecnico che le modifiche apportate possano considerarsi "non sostanziali", dal momento che le varianti al progetto sono da considerare **non sostanziali** quando non comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle **resistenze della struttura o della loro duttilità**, ai sensi dell'art. 9, co. 2, della l.r. 19/2008 e sono elencate all'All. 2 alla d.G.R. 2272/2016.

Il Comma 2 "Disposizioni" del succitato Allegato prevede che *"Sono da considerare, in ogni caso, varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:*

*(omissis)*

*II) Modifiche all'organismo strutturale, per:*

**- modifiche:**

**- nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti"**

Nel caso in esame la modifica degli elementi strutturali c'è stata, essendo stato realizzato un solo pilastro. Ma le verifiche presentate, partendo dall'assunto che si tratti di modifiche "non sostanziali", si limitano alla *"verifica di resistenza e di deformata del profilo metallico, HEA280, che sostiene l'impalcato e poggia sul "nuovo" pilastro in condizione di vincolo appoggio/appoggio"*.

Inoltre, un secondo e più importante elemento che si evidenzia è che tali modifiche non hanno interessato unicamente elementi di tipo "puntuale" come pilastri e semipilastri: **ma anche intere PORZIONI DI MURATURA PORTANTE, come si evince dalla planimetria dello stato di fatto del piano terra, in riferimento alla MURATURA PORTANTE disegnata fra i due ambienti dell'ingresso e della zona giorno.** Tale struttura muraria trova peraltro rispondenza nelle strutture murarie anche nel primo piano.

Inoltre, tale struttura (come peraltro anche alcuni pilastri "eliminati") era originariamente collocata in corrispondenza della "mezzeria" dell'edificio ed avrebbe esercitato indiscutibilmente una propria funzione strutturale irrigidente.

**La sottoscritta pertanto ritiene che le modifiche apportate debbano considerarsi "sostanziali".**

*La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.*

<p>Il tecnico però continua a sostenere che per lui non è rilevante se trattasi di variante sostanziale o meno (ma lo è per me); e che, non essendo gli elementi verticali (pilastri/tramezzi) resi collaboranti con il solaio (piano rigido) da cordoli o travi, non si renderebbe necessario alcun calcolo aggiuntivo.</p> <p>Dal mio punto di vista però, date le premesse, banalmente la verifica della sicurezza risulta non effettuata.</p>
<p><u>Risposta quesito</u></p>
<p>Premesso che la nostra Commissione Strutture non risponde in genere per consulenze specifiche, ma solo per temi di carattere generale validi per tutti i professionisti, riteniamo che nel caso da Lei segnalato non sia opportuno discutere con il professionista se la variante sia sostanziale o meno, quanto rilevare che la norma richiede una verifica della sicurezza secondo il capitolo 8 delle NTC e che tale verifica vada fatta sull'intero edificio.</p>
<p><u>Parole chiave:</u> Verifica della sicurezza – Pratiche in sanatoria</p>
<p><u>Documenti allegati:</u> [-]</p>

*La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.*